

Il consiglio fra re e vassalli nell'epica francese medievale. Riflessi storici e modelli letterari

di Antonella Negri

Il problema del rapporto fra *chansons de geste* e storia ha attraversato il dibattito della critica già dal secolo scorso ed è stato il nodo della questione che ha diviso individualisti e tradizionalisti nell'acceso dibattito sulle 'origini' dell'epica. Da una parte, l'importanza conferita al reperimento di elementi di storia nella narrazione dava vita alla tesi tradizionalista – da Gaston Paris, a Ramòn Menéndez Pidal, a René Louis – dell'origine dell'epica dall'avvenimento storico ad essa precedente. Dall'altra parte, gli individualisti – Bédier, Pauphilet, il crociano Viscardi – riducevano il dato storico ad un occasionale pretesto per la rappresentazione letteraria e davano maggior peso alla creatività artistica dell'autore¹.

Alla fine degli anni cinquanta, l'attenzione degli studiosi si sposta, con il contributo di Frappier², da una fenomenologia generale dell'epica, sostanzialmente comune alle discussioni fra in-

* Presentato dall'Istituto di Lingue.

¹ Per un inquadramento della questione, si veda l'introduzione di A. Limen-tani e M. Infurna a *L'epica*, Bologna, Il Mulino 1986, pp. 7-43 (ora anche in *La letteratura romanza medievale*, a cura di C. Di Girolamo, Bologna, Il Mulino 1994, pp. 19-62). Propone una sintesi della problematica, nella collana *Que sais-je?* F. Suard, *La chanson de geste*, Paris, P.U.F. 1993, pp. 3-6. Aurelio Roncaglia ripercorre le tracce del dibattito fra tradizionalisti e individualisti in *Come si presenta oggi il problema delle canzoni di gesta*, in *L'epica...*, cit., pp. 121-42.

² Cfr. J. Frappier, *Réflexions sur les rapports des chansons de geste et de l'histoire*, in *Histoire, mythes et symboles, Etudes de littérature française*, Genève, Droz 1976, pp. 1-19.

dividualisti e tradizionalisti, ad una prospettiva più immanente che punta a vedere le *chansons de geste* come forme artistiche da interrogare nella loro concreta fisicità. Da qui, una concezione più complessa e meno deterministica del testo epico in rapporto alla problematica storica³ e l'acquisizione di una autorevolezza d'analisi anche per l'apporto più strettamente creativo, mitico della narrazione.

La fortuna di tale direzione di ricerca viene successivamente confermata dall'adesione di molti studiosi⁴ il cui pur diverso proposito d'analisi non impedisce che a comune denominatore delle loro ricerche vi siano la disamina dell'uso che assume il fatto storico nella sua veste letteraria e il rifiuto a misurare la 'verità' storica di un testo nei termini di una «deformazione»⁵

³ Cfr. J.-P. Martin, *Histoire ou mythes: l'exemple de la chanson de geste*, «Littérales» 19, 1996, *L'épopée: mythe, histoire, société*, pp. 5-20.

⁴ Accenna al problema F. Suard, *La recherche dans le domaine épique depuis vingt ans*, in *Chanson de geste et tradition épique en France au Moyen Age*, Caen, Paradigme 1994, pp. 9-17. Fra gli approcci più suggestivi, anche se su posizioni a volte profondamente diverse, ci sono quelli di Alfred Adler e di Henning Krauss. In *Rückzug in epischer Parade. Studien zu Les Quatre Fils Aymon, La Chevalerie Ogier de Danemarche, Garin le Loheren, Raoul de Cambrai, Ali-scans, Huon de Bordeaux*, Frankfurt, Klostermann 1963 ed in *Epische Spekulanten. Versuch einer synchronen Geschichte des altfranzösischen Epos*, München, Fink 1975, Adler studia le *chansons de geste* con l'ausilio dell'antropologia strutturale e della linguistica saussuriana. Si veda in proposito Mario Mancini, *L'epica secondo Alfred Adler: speculazioni e suggestioni*, *Actes du XI Congrès International de la Société Rencesvals (Barcelone, 22-27 août 1988)*, *Memorias de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona*, 21, 1990, II, pp. 417-31. Altre applicazioni del metodo di Adler propongono Peter Wunderli, *Un modèle d'intertextualité: l'Aigilon de Bavière*, in *Au carrefour des routes d'Europe: la chanson de geste. Actes du X^e Congrès International de la Société Rencesvals*, «Senefiance» 21, 1987, II, pp. 1153-94 e Dominique Boutet, *Charlemagne et Arthur, ou le roi imaginaire*, Paris, Champion 1992, pp. 609-10.

Henning Krauss tende invece a mostrare la persistenza di condizionamenti storici e ideologici sui testi epici, di tale portata da risultare evidenti ancora nelle *chansons de geste* franco-italiane (H. Krauss, *Epica feudale e pubblico borghese. Per la storia poetica di Carlomagno in Italia* a cura di A. Fassò, Padova, Liviana 1980 e *La spéculation épique et le problème de l'histoire*, in *Testi, contesti e contesti del franco-italiano*, a cura di G. Holtus, H. Krauss, P. Wunderli, Tübingen, Niemeyer 1989, pp. 225-31).

⁵ «On arrive ainsi à une conception plus complexe et plus riche, capable de mettre à la fois en valeur les contraintes d'un art traditionnel, les qualités propres d'un auteur qui n'a rien d'un ignorant, et les conditions dans lesquelles un

della realtà. Infatti, le categorie del tempo, dello spazio e dell'organizzazione sociale⁶, evidenziabili nel racconto epico, vengono analizzate in parallelo all'evoluzione di un pubblico la cui composizione varia continuamente nel corso dei quattro secoli di vita delle *chansons de geste*. Solo attraverso analisi come queste, che mettano in luce la complessità e l'interazione di tanti e vari fattori, si può arrivare a comprendere «le long, le surprenant succès de la chanson de geste médiévale»⁷.

Da pochi anni, l'approfondimento della visuale 'storica' nel senso finora delineato si coniuga ad un allargamento dell'area, per così dire, geografica della letteratura epica che viene esaminata anche nelle sue forme non europee, per esempio dell'Africa o della Penisola Arabica⁸. Il ventaglio di ricerche aperto da queste prospettive di studio ha fatto recuperare terreno agli studi sull'epica in una direzione forse meno tecnica ma sicuramente di più ampia valenza gnoseologica. L'ormai collaudata integrazione fra metodi letterari e analisi antropologiche⁹ e le ancora

événement historique, connu à travers une documentation savante, peut néanmoins se voir modifié, tant pour des raisons esthétiques que par souci de donner au récit un sens politique parfaitement identifiable» (J.-P. Martin, *Histoire ou mythes...*, cit., p. 11).

Analoghe istanze sono state comunemente invocate nel corso del Colloquio del 1995 ad Arras *Actualité de l'épopée: le mythe et l'histoire*. Nella stessa direzione d'indagine si è mosso l'ultimo congresso internazionale della Société Rencesvals (Napoli, 24-30 luglio 1997) che ha visto destinare una delle due *séances* che hanno polarizzato comunicazioni e dibattito al tema *Les institutions et leur fonctionnement dans l'épopée*, dal titolo della relazione di Alessandro Barbero.

⁶ Cfr. F. Suard, *La chanson de geste comme système de représentation du monde*, in *Chanson de geste...*, cit., pp. 21-48; qualche altro spunto d'indagine è reperibile nella recensione di D. Boutet a J.-P. Martin, *La chanson de geste et leurs motifs*, «Le Moyen-Age» 1, 1996, pp. 93-97.

⁷ F. Suard, *La chanson...*, cit., p. 48.

⁸ Cfr. C. Seydou, *L'épopée, genre littéraire ou institution sociale? L'exemple africain*, «Littérales» 19, pp. 51-66, L. Kesteloot, *Les épopées royales africaines, de l'oral à l'écrit, du mythe à l'histoire*, *ibidem*, pp. 67-82, J.-P. Guillaume, *Y a-t-il une littérature épique en arabe?*, *ibidem*, pp. 91-107. Significativi agganci con poemi epici di aree persiana e irlandese, oltre che germanica, romanza e greco-medievale, ha riscontrato Antonio Pioletti nella comunicazione *Gli 'arcaismi' nell'epica romanza e la teoria delle unità stadiali* tenuta nel corso del XIV congresso internazionale della Société Rencesvals.

⁹ Si pensi ad esempio agli studi di Boutet in linea con le ipotesi di lavoro di Dumézil e di Grisward. Alla base delle sue ricerche è la convinzione che le

più recenti tendenze ermeneutiche¹⁰, conferma l'accresciuta sensibilità, se non addirittura l'esigenza di rafforzare il filone degli studi comparativi, senza che però venga escluso il raffronto con il contesto storico dell'epoca.

È in questo quadro che intendo analizzare uno dei conflitti più significativi nella dinamica di potere che sottende le *chansons de geste*: il 'consiglio' tra il re e i suoi baroni. Il segmento testuale scelto, e cioè la convocazione da parte del re di un'assemblea con i suoi consiglieri per discutere importanti questioni di guerra o per prendere decisioni fondamentali per il governo del regno, viene dunque interpretato secondo due prospettive diverse ma complementari. Da un punto di vista letterario si tratta infatti di verificare fino a che punto le sequenze narrative della scena consiliare mostrino una certa stabilità e si definiscano quindi come modello letterario; da un punto di vista storico si tratta invece di esaminare il motivo del consiglio alla luce degli eventuali agganci con la realtà giuridica e politica dell'epoca di riferimento dei fatti e del periodo di redazione dei testi.

I testi utilizzati nell'indagine, *La Chanson de Roland*, *le Couronnement de Louis*, *la Chanson d'Aspremont*, *Aliscans*, *il Renaut*

chansons de geste, visto il complesso amalgama di fattori che in esse si concentra, non debbano essere analizzate come dei semplici documenti d'archivio; viene così messo di nuovo in discussione il problema dei testi letterari come eventuali fonti per lo studio dello storico (cfr. D. Boutet, *Charlemagne et Arthur...*, cit., pp. 610-25). Contrario al metodo di Boutet è André de Mandach nella recensione a *Charlemagne...*, cit., «Zeitschrift für romanische Philologie» 112, 1996, pp. 305-7. La problematica affrontata da Boutet trova qualche interessante spunto già con Werner Krauss che, negli anni sessanta e riferendosi più in generale ai testi letterari, aveva escluso che la letteratura potesse essere vista come «eine unorganische Folge von bloßen Reflexen. Die vulgärmaterialistische Auflösung der Literatur in Soziologie muß ebenso wie die idealistische Souveränitätserklärung der geistigen Schöpfung das wirkliche Wesen der literarischen Phänomene verfehlen» (W. Krauss, *Über den Anteil der Buchgeschichte an der Literarischen Entfaltung der Aufklärung*, in *Studien zur deutschen und französischen Aufklärung*, Berlin, Rutten & Loening 1963, pp. 73-74: 74). Alcune considerazioni sul rapporto tra mito, storia, letteratura e filosofia sono nel saggio di J. Mali, *Real narratives: myth, history and mythistory*, «Storia della storiografia» 30, 1996, pp. 3-18.

¹⁰ Tali caratteristiche contraddistinguono, secondo Suard, gli studi di J.-P. Martin. Cfr. F. Suard, *Conclusions*, «Littérales» 19, pp. 123-30.

de Montauban, il *Girart de Roussillon*, il *Moniage Guillaume II*, il *Fierabras*, l'*Anseïs de Carthage*, il *Gui de Nanteuil* si distribuiscono in un arco cronologico che va dalla fine del secolo XI alla fine del XIII. Il mio *corpus* comprende dunque poemi presumibilmente molto antichi, come il *Roland* e il *Couronnement de Louis*, opere della piena fioritura epica, come la *Chanson d'Aspremont*, *Aliscans*, il *Moniage*, il *Renaut de Montauban* e il *Girart de Roussillon*, e testi 'tardivi', come l'*Anseïs*, il *Fierabras*, ricchi di elaborazioni a carattere esornativo o didattico. L'area geografica di composizione dei testi è quella della Francia del Nord, con la sola esclusione del *Girart de Roussillon* che è di origine provenzale.

Sull'argomento mancano studi d'insieme che offrano una chiara *mise au point* del problema. Con le dovute eccezioni per specifiche canzoni di gesta, come il saggio di Subrenat su Gaydon¹¹, sono dunque solo i contributi di Köhler¹² in ambito sociologico, e di Boutet¹³ in ambito antropologico, i necessari punti fermi per orientarsi nell'intricata materia.

L'analisi assai suggestiva di Köhler, benché prevalentemente incentrata sul *Roland*, presenta argomentazioni imprescindibili per la natura dell'argomento qui affrontato. Il suo discorso punta infatti a mettere in luce una contrapposizione fra il *conseil des barons* e il *jugement des barons* che rimanderebbe – grosso modo – a un dovere dei vassalli verso il re il primo, ad un tribunale dei diritti dei vassalli il secondo¹⁴. La chiara opposizione individuata da Köhler tra *conseil* e *jugement*, sia nella realtà letteraria che nel contesto storico, non risulta confermata,

¹¹ Merita un accenno Gaydon, una *chanson de geste* del secolo XIII, analizzata da Subrenat anche relativamente al contesto consiliare. Secondo lo studioso l'opera fornisce una rappresentazione idealizzata dei conflitti della corte feudale e rappresenta la teoria, ciò che dovrebbe essere, non ciò che si delinea nella realtà tra le due parti contrapposte. (J. Subrenat, *Étude sur Gaydon chanson de geste du XIII^e siècle*, Editions de l'Université de Provence 1974).

¹² Cfr. E. Köhler, 'Conseil des barons' e 'jugement des barons'. Fatalità epica e diritto feudale nella *Chanson de Roland*, in *Per una teoria materialistica della letteratura*, Napoli, Liguori 1980, pp. 45-84.

¹³ Cfr. D. Boutet, *Charlemagne...*, cit., pp. 85-163.

¹⁴ Cfr. E. Köhler, 'Conseil des barons'..., cit., pp. 46-7.

Roland a parte, dal riscontro esteso ad altre *chansons de geste*. L'epica medievale francese, fra undicesimo e tredicesimo secolo, sembra infatti proporre una complessità di configurazioni relative alle riunioni consiliari che sfugge ad un unitario disegno ideologico. Ad esempio il *jugement* come tribunale dei vassalli risulta così denotato solo nel *Fierabras*¹⁵, mentre in altri contesti esso assume sfumature totalmente diverse. Allo stesso modo il *conseil*, nel *Renaut de Montauban*¹⁶, si trasforma in una pretesa dei vassalli a far prevalere la loro decisione finale, contro il parere del re.

Il contributo di Boutet¹⁷ risulta anch'esso fondamentale a livello metodologico per l'argomento di questo mio lavoro. Lo studioso contestualizza infatti i pur rapidi cenni alla problematica del consiglio, nell'ambito di un'idea della regalità proiettata verso un divenire mitico e immaginario, secondo l'orizzonte d'attesa del pubblico e dei committenti. Le dinamiche di potere che oppongono re e baroni all'interno del consiglio vengono dunque spiegate da Boutet relativamente ad ogni singolo poema,

¹⁵ Cfr. *Fierabras*, a cura di A. Kroeber e G. Servois, Paris, Franck 1860, vv. 284-317. Il fatto che *conseil* e *jugement* nei poemi epici non siano sempre istituzioni totalmente differenziabili tra loro, come vediamo nel *Fierabras* e nel *Renaut*, sembra giustificare in parte i risultati dell'analisi storico-linguistica fatta da J. Devisse. Secondo lo storico, i lemmi *conseil* e *jugement*, la cui origine risalirebbe a *consilium* e a *iudicium* documentati nel secolo IX in particolare nell'ambito canonico di Hincmar di Reims, rappresenterebbero una formula giuridica all'interno della quale i due termini non si diversificherebbero tra loro, anzi si completerebbero a vicenda come in una endiadi (J. Devisse, *Consilium et auxilium au IX siècle*, «Le Moyen Age» 74, 1968, pp. 179-205: 201).

¹⁶ Cfr. *Renaut de Montauban. Edition critique du manuscrit Douce*, a cura di J. Thomas, Genève, Droz 1989, lase 147-153, *La Chanson de Quatre Fils Aymon d'après le manuscrit La Vallière*, a cura di F. Castets, Montpellier, Coulet 1909 (Slatkine Reprint 1974), vv. 5813-8023 e *L'episodio di Vaucouleurs nelle redazioni in versi del 'Renaut de Montauban'*. Edizione diplomatico-interpretativa con adattamento sinottico, a cura di A. Negri, Bologna, Patron 1996, vv. 5813-8023.

Per quanto riguarda lo studio dell'elemento storico nel *Renaut*, si veda il saggio di E. Melli, *L'elemento storico nel 'Renaut de Montauban'*, «Atti della Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna», Classe di Scienze Morali, Rendiconti 64, 1975-76, pp. 349-71.

¹⁷ Cfr. D. Boutet, *Charlemagne...*, cit., pp. 608-12.

perché la complessità di rappresentazioni attraverso cui prende forma questo motivo è tale da scoraggiare quadri interpretativi conclusivi e unitari¹⁸.

È dunque sulla scia dei lavori di Köhler e di Boutet che la mia analisi si colloca nel tentativo di far emergere, con i nuovi dati a disposizione, uno stato della questione sul problema del consiglio nell'epica.

Esiste un modello narrativo del consiglio?

Nelle *chansons de geste*, le riunioni assembleari fra re e vassalli vengono configurate nelle forme di un *conseil* oppure di un *jugement*. In genere, il *conseil* rappresenta sia aspetti consultivi, come le discussioni su problemi di fondo che concernono il regno, sia deliberativi, come dichiarare la guerra o stipulare la pace. Raramente il *conseil* prevede aspetti giudiziari, ad esempio punizioni inflitte a baroni infedeli o comunque colpevoli. Meno stabile è invece la tipologia narrativa del *jugement* che comprende frequentemente angolature giudiziarie ma, sia pur più raramente, anche consultive. In alcuni casi esso è inoltre l'espressione del 'giudizio di Dio'¹⁹. Valutata la complessità di configurazioni che interessa il segmento testuale del consiglio, sia esso nella forma di un *conseil* o di un *jugement*, inizio col prendere in esame l'organizzazione interna della scena per verificare

¹⁸ Boutet illustra il patto feudale che lega vassallo e signore, secondo la celebre lettera di Fulberto di Chartres e fornisce un'interpretazione all'obbligo del *consilium*, come parere non vincolante, che i baroni sono tenuti a dare al re, precisando che «La seconde obligation est celle du *consilium*. Elle revêt deux formes codifiées: la participation aux cours de justice et au conseil royal, chaque fois que le roi sollicite celle-ci, et une forme plus libre qui consiste à donner des conseils en toutes circonstances où cela s'avère utile [...] C'est bien en vertu du pacte féodal (et non pour des raisons de commodité ou de courtoisie) que le roi réunit ainsi ses barons. Encore faut-il remarquer que le roi paraît toujours libre de ne consulter personne, surtout dans les oeuvres de la seconde génération» (*Ibidem*, pp. 128-30).

¹⁹ Pensiamo al giudizio di Dio fra Tierri e Pinabel nel *Roland*. Cfr. *La 'Chanson de Roland'*, a cura di A. Roncaglia, Modena, Tipografia modenese 1947, lasse 276-86.

se le sequenze narrative si presentino con le medesime caratteristiche di fondo.

Le fasi delle riunioni tra sovrano e vassalli, espresse nel *conseil*, vengono rappresentate con una richiesta formulata dal re ai suoi fidati: «si me conseillérés»²⁰ alla quale questi ultimi rispondono: «sicom vous quemandes»²¹, impegnandosi a dare un parere sulla questione in oggetto così come voluto espressamente dal re. Messi al corrente dal sovrano della situazione problematica, i baroni intervengono in base alla loro posizione gerarchica. Concluso il dibattito viene presa la decisione finale, in genere dal sovrano, raramente dai vassalli. Resa infine esecutiva la deliberazione, il sovrano si allontana dal luogo deputato al consiglio. Sia il *Gui de Nanteuil* che il *Renaut de Montauban* riflettono in pieno questa scansione con sequenze narrative in gran parte sovrapponibili tra loro²².

Le varianti che si osservano a partire da questa griglia di fondo consistono o nell'amplificazione di singole sequenze narrative o nell'esercizio della decisionalità vassallatica o sovrana. Una varietà di intreccio che si pone come alternativa, altrettanto frequente, a quanto prima delineato consiste nel dare centralità all'intervento del consigliere fidato. La proposta da questi formulata viene ratificata dall'assemblea e resa esecutiva dal sovrano. È il caso del consiglio di Marsilio nel *Roland*²³, del consiglio di re Luigi nel *Montage Guillaume II*²⁴ e ancora di quello di

²⁰ *Gui de Nanteuil chanson de geste. Edition critique*, a cura di J.R. Mc Cormack, Genève, Droz 1970, v. 310. Relativamente ai problemi di datazione di quest'opera, l'editore ritiene che, benché i manoscritti siano del secolo XIV, il testo possa risalire al primo o al secondo terzo del secolo XIII.

²¹ *Ibidem*, v. 311. Nelle altre opere analizzate la struttura formulare dei versi è simile ma non identica.

²² Cfr. *Gui de Nanteuil...*, cit., lasse 21-24; *Renaut de Montauban...*, cit., lasse 147-53.

²³ Cfr. *La Chanson de Roland*, a cura di C. Segre, Milano-Napoli, Ricciardi 1971, lasse 2-4.

²⁴ Cfr. *Montage Guillaume. Chanson de geste du XII^e siècle*, a cura di W. Cloetta, Paris, Firmin-Didot 1906, I, lassa 83.

Si veda inoltre di B. Guidot, *Recherches sur la chanson de geste au XIII^e siècle d'après certaines oeuvres du cycle de Guillaume d'Orange*, Aix en Provence, Université de Provence 1986, 2 voll., pp. 153-60.

Marsilio, relativo alla proposta di matrimonio di Anseïs, nell'*Anseïs de Carthage*²⁵.

Ciò che l'analisi di questi testi ci consente di affermare è dunque che il motivo in oggetto presenta una relativa stabilità nell'organizzazione dei contenuti e nella reiterazione dei ruoli di alcuni personaggi. La ripetitività del modello, caratteristica d'altronde di tutta l'epica europea tra XI e XIV secolo, può essere spiegata chiamando in causa le modalità della scrittura medievale, o meglio la tipicità di un'estetica e di una poetica. Val forse la pena di ricordare con Lotman che «Se l'arte contemporanea si basa sull'idea che l'originalità, la non ripetibilità, la caratteristica individuale appartengono ai pregi dell'opera d'arte, l'estetica medievale considerava tutto ciò che è individuale come peccaminoso, manifestazione di orgoglio, e richiedeva fedeltà alle originarie immagini 'ispirate da Dio'. La ripetizione artificiosa delle complesse convenzioni del rituale artistico, e non la scoperta individuale, ecco quello che si richiedeva all'artista»²⁶.

Contro questa tendenza si muovono però forze centrifughe inerenti alla naturale vitalità del copista-autore oltre che all'intervento di altri fattori quali il condizionamento storico-culturale e il mutamento di gusto del pubblico. Di conseguenza, la linearità di base dell'ordito narrativo che informa le sequenze del consiglio conosce molteplici deroghe. La cosa è evidente nello stesso *Roland* o nella *Chanson d'Aspremont*. Nel primo caso, il consiglio che prelude alla designazione di Gano per la missione al re Marsilio, oggetto di varie ipotesi critiche²⁷, è configurato

²⁵ Cfr. *Anseïs von Karthago*, a cura di J. Alton, Tübingen 1892, vv. 983-1015.

A margine dei testi indicati, si ricordano alcune analisi di studiosi di storia che utilizzano come fonti di tipo narrativo le *chansons de geste*: R. Boutruche, *Signoria e feudalesimo. Signoria rurale e feudo*, Bologna, Il Mulino 1974 e A. Barbero, *L'aristocrazia nella società francese del medioevo*, Bologna, Cappelli 1987. Fornisce un punto di vista metodologico, in una prospettiva «descrittiva, non normativa», come si addice allo studio del racconto epico, J. Topolski, *Narrare la storia*, Milano, B. Mondadori 1997, p. 13.

²⁶ J. Lotman, *La struttura del testo poetico*, Milano, Mursia 1972, p. 153.

²⁷ Menzioniamo solo alcuni fondamentali interventi, oltre al saggio di Köhler più volte citato: E. Auerbach, *La nomina di Orlando a capo della retroguardia nell'esercito franco*, in *Mimesis. Il realismo nella letteratura occidentale*, Torino, Einaudi 1956, pp. 101-28, C. Segre, *Schemi narrativi nella 'Chanson de Roland'*, in *La tradizione della 'Chanson de Roland'*, Milano-Napoli, Ricciardi

come un vero e proprio *conseil* al quale però l'uso del verbo *juger* conferisce una connotazione particolare e deviante.

Anche nella *Chanson d'Aspremont*²⁸ le sequenze del consiglio diventano più complesse. Infatti qui è il re che decide chi debba andare in missione dal sovrano nemico, esercitando così il suo diritto a indirizzare l'assemblea e rifiutando, ad esempio, di inviare alcuni volontari, suoi fidati: «*Jo ne voel pas a paiens en-voier/ Haut home nul qui tiere ait a baillier, / Que ne l'ociënt cil gloton paltonier*» (vv. 1767- 69).

La decisionalità nell'ambito del consiglio: dinamiche letterarie

Tra le caratteristiche che emergono con una certa ripetitività nelle scene consiliari quella del prevalere della decisionalità sovrana è l'aspetto che più marcatamente si rileva. Tuttavia, in alcune sequenze del *Roland*, del *Renaut* e del *Moniage Guillaume II* essa vien meno e sono i vassalli a decidere. Addirittura, esiste un caso in cui l'autorità sovrana sembra scomparire per lasciar posto alla sola presenza dei baroni. Nel *Renaut de Montauban* l'epilogo vede un nuovo ed ultimo consiglio organizzato per assegnare i luoghi conquistati in Terra Santa a Maugis e a Renaut²⁹. Ma entrambi rifiutano. L'originalità del passo risiede nel fatto che, richiesto il consiglio, si passa alla fase, in un certo senso 'esecutiva', dopo che *Li prince et li baron sunt ensemble*

1974, pp. 10-13, E. Vinaver, *Orlando a Roncisvalle*, in *Il tessuto del racconto. Il 'romance' nella cultura medievale*, Bologna, Il Mulino 1988, pp. 23-37 e A. Limentani e M. Infurna, *La «Chanson de Roland»*, in *La letteratura...*, cit., a cura di C. Di Girolamo, pp. 31-35. Traccia la rappresentazione tipologica del sovrano da Artù a Carlo Magno, Maria Luisa Meneghetti, *Potere regio e aspirazioni feudali: Artù e Carlo Magno nei 'ritratti' del XII secolo*, «Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia di Padova» 1, 1976, pp. 153-75.

²⁸ Cfr. *La chanson d'Aspremont. Chanson de geste du XII^e siècle*, a cura di L. Brandin, Paris, Champion 1970.

²⁹ Cfr. *Renaut de...*, cit., lasse 396-97. Commenta la necessità di Renaut di espiare le colpe in Terrasanta Henning Krauss: «der moralische Sieger erleidet eine verheerende politische Niederlage» (H. Krauss, *Romanische Heldenepik*, in *Europäisches Hochmittelalter*, a cura di H. Krauss, Wiesbaden, Akademische Verlagsgesellschaft 1981, pp. 145-80: 168).

acordé (v. 13477). Niente che abbia a che fare con una figura dominante dal punto di vista gerarchico.

Il problema della decisionalità, che resta uno dei nodi cruciali nelle dinamiche di potere del *conseil*, per come si manifesta da parte sovrana o da parte vassallatica, non si esaurisce dunque nella frontalità di due posizioni contrapposte e identificabili nel *conseil* come diritto dei vassalli e nel *jugement* come tribunale dei vassalli. Infatti, se si esamina l'episodio di Vaucouleurs del *Renaut de Montauban*, si entra nel vivo di un dibattito consiliare di grande interesse, visto che a decidere di tradire Renaut sono i baroni contrapposti al re Yon. Lo svolgimento della riunione assembleare mette in luce la radicale opposizione del re all'eventuale consegna a Carlo dei quattro fratelli, voluta invece dai baroni. Eppure qui non c'è traccia di *jugement*, né viene usato il verbo *juger* per autorizzare una presa di posizione così chiara da parte dei vassalli. Risulta dunque evidente che, almeno a livello narrativo, non è indispensabile ricorrere alla raffigurazione del *jugement* per poter presentare un consiglio a sfondo deliberativo o giudiziario nel quale prevalga l'opinione dei vassalli.

Al contrario, da un altro punto di vista, si potrebbe dire che il *jugement* non si configura sempre con attributi deliberativi o giudiziari, e che esso anzi, come accennavamo, in certi casi è pienamente sovrapponibile ad una semplice assemblea consultiva. Nel *Couronnement de Louis*³⁰ ad esempio il *jugement* richiesto da Guglielmo ai suoi baroni si presenta in questa forma e non vi è traccia di sopraffazione da parte dei vassalli sul loro capo gerarchico. L'immagine del potere, nella figura di Guillaume, non viene vincolata a una decisionalità proveniente dai vassalli.

La rappresentazione del *jugement* come diritto che prevale al di là, o addirittura contro il volere del sovrano, si evidenzia solo ne *La Chanson de Roland* e nel *Fierabras*. La scelta di Gano che 'giudica' Roland a capo della retroguardia³¹ non si attua infatti

³⁰ Cfr. *Le Couronnement de Louis. Chanson de geste du XII^e siècle*, a cura di E. Langlois, Paris, Champion 1965, vv. 1683-99. Sull'argomento si veda M.L. Meneghetti, *Potere regio...*, cit., pp. 163-68.

³¹ Cfr. *La Chanson de Roland...*, cit., lasse 58-61. Boutet spiega l'"enigma" della statuarietà di Carlo che non si oppone alla decisione di Gano, come il

dopo una discussione tra i baroni o dopo aver esaminato le offerte dei volontari. La narrazione procede in modo secco e immediato, la scelta è unilaterale e viene considerata come un 'giudizio', un *jugement* al quale l'imperatore non può opporre rifiuto. A differenza degli altri consigli di Carlo e di Marsilio, che presentano numerose analogie strutturali, nel *jugement* la configurazione narrativa è totalmente diversa.

Il *jugement* del *Fierabras* si struttura in modo molto simile a questo. Nel corso di una discussione accesa con Carlo, Gano gli ricorda infatti che «*Vous nous avés en France .i. jugement donné, / Que ce que li doi jugent, puis k'i l'ont affremé, Aler estuet le tierc, ensi l'ont créanté*»; (vv. 298-300). Gano riesce dunque a inviare Olivieri contro i pagani, anche se Carlo è contrario. Ma se fin qui abbiamo visto che la sfera del *jugement* è circoscritta all'aspetto giuridico, vi sono in realtà altri segmenti testuali nei quali essa sfiora ambiti diversi come quello religioso. Al *jugement* spetta dunque anche la valenza di giudizio di Dio, come è evidente già nel duello tra Pinabel e Thierry del *Roland*³², nel *Renaut* in una versione della metà del XIV secolo³³ e ancora in *Aliscans*³⁴. Questo fatto del resto non stupisce se si considera che già in epoca alto-medievale le prospettive giuridica e religiosa venivano spesso chiamate in causa quando si trattava di questioni o di temi letterari attinenti all'idea della regalità³⁵.

necessario prevalere di un'estetica del tragico che domina sia nel *Roland* che nel *Gormont et Isebart*: «Or il était [il tragico], dans le *Roland*, dans *Gormont et Isebart*, la mesure de toutes choses, et en particulier des rapports du roi avec le divin. Condamné par les institutions à respecter l'avis de son conseil, Charlemagne est manipulé par des forces qui le dépassent, qu'il s'agisse de la puissance montante des individualismes ou des volontés divines. Là résident à la fois sa grandeur et sa faiblesse: l'idéologie impériale qui se dégage du *Roland* est inséparable de cette esthétique, et c'est elle, par exemple, qui donne leur pleine justification aux pleurs et aux soupirs de Charlemagne à l'extrême fin de l'oeuvre» (D. Boutet, *Charlemagne...*, cit., p. 523).

³² Cfr. *La Chanson de Roland...*, cit., vv. 3815-3933.

³³ Si tratta della redazione H del ms. Oxford, Bodleian Library, Hatton 59, finora non pubblicata. Il passo ritrae Clardonie, sposa di Renaut, che chiede il giudizio di Dio perché sospettata di tradimento. Cfr. *L'episodio di Vaucouleurs...*, cit., p. 511.

³⁴ Cfr. *Aliscans*, a cura di C. Régnier, Paris, Champion 1990, I, lassa 34.

³⁵ Cfr. M. Lupoi, *Alle radici del mondo giuridico europeo. Saggio storico-comparativo*, Roma, Istituto Poligrafico, 1994, pp. 332-43, E. Benveniste, *Il vo-*

A questo punto mi sembra di poter dire che il motivo del *conseil* risulta un ingrediente fondamentale nella costruzione degli intrecci che informano le *chansons de geste* analizzate. L'opera che comunque segna il 'trionfo' del *conseil* nel suo pieno valore rappresentativo, e addirittura strutturale, è il *Girart de Roussillon*, testo che presenta questo tema più volte sviluppandolo in lunghe sequenze narrative. Gli stessi editori del *Girart* hanno notato che nel poema prevale «l'accent sur la parole plus que sur l'action, sur le 'conseil' plus que sur l'aide', sur la raison des faits plus que sur les faits eux-mêmes»³⁶. L'intreccio narrativo trae qui infatti alimento non tanto dalle soluzioni sortite dalle battaglie campali, quanto piuttosto dalle discussioni assembleari tra re e vassalli. Se dunque si volesse cercare una spiegazione al fatto che proprio le opere più tarde tendono a mostrare un intreccio complesso e di una certa lunghezza, si potrebbe pensare alla progressiva tendenza all'amplificazione dell'ordito narrativo, imputabile alla cronologia dei testi. Che questo però sia vero solo relativamente lo provano i consigli cui prima si accennava a proposito del *Roland*, data la pretesa antichità che caratterizzerebbe questo poema. Un'altra ipotesi sulla dilatazione, nel senso della durata narrativa e sull'approfondimento, in senso psicologico, del quadro del *conseil* in opere come il *Girart*, può invece chiamare in causa i rapporti tra l'epica e la concorrente produzione del romanzo. La varietà di voci e di pareri che anima il consiglio sembra riflettere infatti una tendenza, se è consentita l'espressione, alla polifonia della narrazione in cui la schematica e tradizionale partizione, riscontrabile nell'epica, fra figure positive e figure negative, lascia posto all'emergere di personaggi meno chiaramente inquadrabili in questa logica e, in sostanza, di più complessa ideazione.

cabolario delle istituzioni indoeuropee, II Potere, Diritto, Religione, Torino, Einaudi 1976, pp. 310-15 e P. Prodi, *Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale dell'Occidente*, Bologna, Il Mulino 1992.

Specificamente incentrato sull'«ideologia della sovranità» fra concezione teologica e dimensione politico-giuridica è il saggio di R. Levy e X. Rousseaux, *Stato, Giustizia penale e Storia: bilancio e prospettive*, «Ricerche storiche» 1, 1996, pp. 127-60.

³⁶ Cfr. *La chanson de Girart de Roussillon*, a cura di M. De Combarieu du Grès e G. Gouiran, Paris, Le livre de poche 1993, pp. 12-13.

La decisionalità nelle sue radici storiche: alcune ipotesi

Dall'analisi condotta fin qui emerge una serie di punti fermi e di elementi ricorrenti – sequenze cronologiche, problema della decisionalità – che consente di constatare la strutturazione del consiglio in quanto motivo letterario. Ma la reiterazione delle immagini del re a consiglio con i suoi baroni, sia essa nella forma di un rapporto positivo e costruttivo oppure in quella di un conflitto insanabile tra le due parti, trova anche delle ragioni nel contesto giuridico-politico e storico. Da una parte infatti, i poemi epici possono aver assorbito degli spunti di una letteratura politica che tendeva a dare un'immagine in un certo senso edulcorata della società e dei vincoli vassallatici. Dall'altra, in alcuni testi può essersi riflessa la volontà di ritrarre con crudezza, se non con compiacimento, i reali contrasti della vita di corte, per come si desumono dai pochi documenti rimasti.

Ma vediamo intanto cosa possiamo desumere dai testi a carattere politico e giuridico; successivamente ci soffermeremo sulla documentazione storica in senso stretto. Prendiamo ad esempio la figura del sovrano che chiede consiglio ai baroni e cerchiamo di stabilire come mai i poemi epici oscillino nel dare ora l'immagine di un re succube alle leggi del consiglio, ora quella del sovrano che manipola a piacimento lo svolgimento delle assemblee consiliari.

Dai testi a carattere politico e giuridico si evince, fino a tutto il XIII secolo, l'obbligo da parte del monarca di elaborare e formulare la 'legge' con la partecipazione del «consiglio dei suoi magistrati [...] dopo debita deliberazione e discussione»³⁷. Infatti il sovrano era considerato depositario della legge e dei valori della comunità e, di conseguenza, «il concetto del monarca assoluto, fonte del diritto ma superiore ad ogni legge, fu del tutto estraneo alla civiltà medievale»³⁸, per lo meno alla civiltà dell'Europa occidentale.

³⁷ Cfr. R.W. e A.J. Carlyle, *Il pensiero politico medievale*, a cura di L. Firpo, Bari, Laterza 1959, II, p. 48. Si vedano inoltre M. Bloch, *La società feudale*, Torino, Einaudi 1949, pp. 555-56 e *Il sistema feudale*, a cura di A. Carile, Roma, Editori Riuniti 1974, pp. 36-37.

³⁸ Cfr. R.W. e A.J. Carlyle, *Il pensiero...*, cit., 1967, III, p. 89. Altre osservazioni nei trentadue volumi della *Histoire littéraire de la France*, a cura di P. Paris, Paris, Palmé 1867 (Kraus Reprint 1973), VII, pp. 2, 120, 158-59.

Le concezioni di diritto costituzionale riflettono dunque la necessità che le decisioni più importanti vengano prese dal sovrano insieme al suo consiglio. Nel corso del XIII secolo però, la rinascita del diritto romano, rivisitato dai giureconsulti bolognesi, riporta in auge il principio di matrice imperiale che indica nel sovrano che governa la fonte del diritto³⁹. La concreta applicazione di questa nuova norma verrà tuttavia rinviata, come base dottrinale per la monarchia assoluta, al periodo che va dal XIV al XVI secolo.

Ma c'è anche un altro problema da valutare, relativo alla decisionalità vassallatica. Ne ho fatto menzione analizzando il *judgment* nel *Fierabras*, e più in particolare l'autorizzazione richiesta da un barone al sovrano a prendere una decisione in base ad analoghe concessioni precedentemente fatte dallo stesso re. È chiaro che in questo caso siamo di fronte al richiamo al rispetto della *coutume* fatto da un vassallo al proprio signore.

Ora, se analizziamo la letteratura politica europea fino al secolo XIII, da Philippe de Beaumanoir in Francia, a Bracton in Inghilterra, emerge che «il diritto era l'espressione non tanto della volontà cosciente e deliberata della persona o delle persone dotate di autorità legislativa, quanto degli usi e delle abitudini della comunità»⁴⁰.

L'esistenza e la diffusione del diritto consuetudinario possono dunque in parte chiarire le diverse modalità di svolgimento delle assemblee consiliari nelle varie regioni della Francia medievale, ma anche spiegare la discontinuità di tali istanze a livello letterario. Resta tuttavia da ricordare che in genere la letteratura giuridica, da quella capetingia della *coutume* alle compilazioni del XIII secolo raccolte nei registri designati come *Olim*,

³⁹ Cfr. R.W. e A.J. Carlyle, *Il pensiero...*, cit., pp. 90-91. Si veda inoltre la comunicazione di J. L. Nelson, *King with justice, kings without justice, an early Medieval paradox*, presentata a Spoleto nell'aprile 1996, nel corso della XLIV settimana del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo incentrata sul tema «La giustizia nell'alto Medioevo (secoli IX-XI)». *La giustizia nell'Alto Medioevo (secoli IX-XI)*, 11-17 aprile 1996, Spoleto 1997, 2 voll., pp. 797-824. Cfr. inoltre il resoconto di G. Feo «Quaderni medievali» 42, 1996, pp. 183-90.

⁴⁰ R.W. e A.J. Carlyle, *Il pensiero...*, cit., III, p. 54; mentre per i giuristi del secolo XIII, Bracton e Beaumanoir, si veda alle pp. 383-84. Il problema della *coutume* viene affrontato nel saggio di A. Gouron, *Droit et coutume en France aux XII et XIII siècles*, Great Yarmouth, Galliard-Variorum 1993.

dagli *Etablissement de saint Louis*⁴¹ o alle *Assises de Jérusalem*⁴², riflette una teoria politica della sovranità come espressione di un'idealità auspicabile ma non tradotta nella prassi concreta.

Ritengo dunque non improbabile che l'importanza conferita in alcuni testi epici, quali il *Roland* e il *Couronnement de Louis*, alla concezione dell' autorità regale come depositaria del diritto abbia trovato un aggancio in simili norme di teoria politica dalle quali risulta inconfutabilmente che il signore «n'en est seignor, se non dou dreit»⁴³.

⁴¹ Tra le varie raccolte di legge che circolavano in Francia oltre alle già citate *Olim* (1254-1318) e ai coevi *Etablissement de saint Louis*, si menzionano le *Coutumes de Beauvais*, un trattato redatto nella Francia occidentale verso il 1283 da parte di Philippe de Beaumanoir. Cfr. M. Ascheri, *Istituzioni medievali*, Bologna, Il Mulino 1994, pp. 285-318 e A. Padoa Schioppa, *Il diritto nella storia d'Europa - Il medioevo*, parte prima, Padova, Cedam 1995, pp. 255-85. Per quanto riguarda la parola «legge» da un punto di vista storico-linguistico, si veda G. Gougenheim, *Les Mots Français dans l'histoire et dans la vie*, Paris, Picard 1989, pp. 161-64.

⁴² Le *Assises de Jérusalem* contengono «des records de justice de la fin du XII siècle des deux juridictions: celle des chevaliers (Haute Cour ou cour des barons) et celles des roturiers dans les villes importantes (cours des bourgeois). Les *Assises de la Haute Cour* sont rédigées à Acre après la perte de Jérusalem (1187), [...] les *Assises de la Cour des bourgeois* vers 1229-1244» (*Dictionnaire des Lettres Françaises. Le Moyen Age*, Paris, Le livre de poche 1964, p. 885). Le *Assises de Jérusalem* ou *Recueil des ouvrages de Jurisprudence composés pendant le XIII^e siècle dans les Royaumes de Jérusalem et de Chypre* fanno parte della raccolta in quindici volumi *Recueil des Historiens des Croisades*. Il primo dei due tomi intitolati a *Lois*, le *Assises de la Haute Cour*, a cura del conte Beugnot, Paris, Imprimerie royale 1841, riporta interessanti considerazioni su come la giustizia veniva intesa in Europa appunto nel Medioevo. Visto che fino all'XI secolo non esistevano codici di leggi, l'unico riferimento normativo era la *coutume* che tuttavia per le sue caratteristiche non offriva le garanzie richieste dalla legge scritta. Solo con san Luigi, alla fine del secolo XIII, cominciano a circolare delle norme di legge scritta, come attesta il giurista Philippe de Beaumanoir (p. XV). Il secondo tomo, le *Assises de la Cour des bourgeois*, a cura del conte Beugnot, Paris, Imprimerie royale 1843, potrebbe risalire, secondo l'editore, al periodo che oscilla dal 1173 al 1187. L'importanza delle norme qui contenute sta nel fatto che la «variété infinie d'usages et de coutumes qui régnait en France ne se reproduisait pas dans le royaume de Jérusalem, où les principes du droit populaire furent fixés dès l'origine de la conquête» (p. XXXVII).

⁴³ *Assises de la Cour...*, cit., «Ici orrés tout premie quel poier le roi a vers ces homes, et de quei il est tenu à ces homes, et de quei sont ses homes tenu à lui par tout» p. 6. Commentano questa norma R.W. e A.J. Carlyle, *Il pensiero politico...*, cit., II, p. 46.

La realtà storica del tempo doveva però essere strutturata in modo ben diverso da quanto risulta dalla letteratura politica e giuridica, perché nei documenti rimasti il sovrano viene presentato secondo modalità indiscutibilmente autoritarie. Nell'opinione di Lot e Fawtier «le roi consulte, requiert une approbation, mais la résolution définitive dépend toujours de lui seul, le fait est indéniable, même pour le XI siècle, l'âge d'or de l'indépendance et de la puissance féodales»⁴⁴. Se ripercorriamo la storia del consiglio come istituzione, ci accorgiamo che dal X al XIV secolo i tentativi dei vassalli di assumere maggiori poteri all'interno di questo organismo politico vengono sempre tenuti sotto stretto controllo da parte dell'autorità monarchica. Già all'epoca dei primi Capetingi⁴⁵, il cui dubbio profilo politico e istituzionale è stato di recente messo in discussione da una visione che in certo qual modo li riabilita, alle solenni corti tra re e vassalli subentrano assemblee più ristrette ma pur sempre sottoposte all'ossequio verso il re⁴⁶. Nell'XI secolo, la *curia regis*, cioè il consiglio del re che era il massimo organo amministrativo oltre che un'assemblea consultiva con funzioni di tribunale e di consiglio, viene addirittura ridotta nei suoi poteri. Ma anche se viene istituito un consiglio più ristretto che diventa il consiglio dei fiduciari del re, con la partecipazione di *palatini, curiales, domestici*, i vassalli non rinunciano a rivendicare i propri diritti perché cominciano a prendere coscienza dell'inalienabilità di alcune forme di potere acquisite. Alla morte di Luigi IX,

⁴⁴ F. Lot e R. Fawtier, *Histoire des Institutions françaises au Moyen Age. Institutions royales (Les droits du Roi exercés par le Roi)* Paris, Presses Universitaires 1958, I, p. 549. Dunque: «Le seul contrôle qui ait pu, pendant longtemps, s'exercer sur l'action royale est celui-là même de la force royale», p. 550.

⁴⁵ Cfr. J. Carles, *Au temps des premiers Capétiens*, «Le Moyen Age» 2, 1996, pp. 323-28 e N. Elias, *Potere e civiltà*, Bologna, Il Mulino 1983, pp. 32-33.

⁴⁶ «Les rois de France regardaient leur cour comme un simple conseil dont il était convenable, mais non obligatoire pour eux, de prendre l'avis [...] Les efforts constants de ces souverains pour fausser l'esprit de leur cour suprême et pour en modifier la composition amenèrent de vives résistances et des débats animés». Cfr. *Assises de la Haute...*, cit., p. xvi. Per gli sviluppi istituzionali nel periodo successivo si vedano N. Valois, *Le Conseil du Roi aux XIV, XV et XVI siècles*, Paris, 1888 (Slatkine Reprints 1975), pp. 6-10, O. Brunner, *Storia sociale dell'Europa nel Medioevo*, Bologna, Il Mulino 1988, pp. 143-45 e P. Grossi, *L'ordine giuridico medievale*, Bari, Laterza 1995, pp. 130-35.

proprio allorché il potere regio inizia una inarrestabile corsa verso l'assolutismo, i vassalli raggiungono la consapevolezza della necessità di far rispettare anche da parte sovrana i diritti giuridici esistenti: «On est alors en pleine floraison juridique et l'on a parlé, pour cette époque, d'un 'temps des légistes'»⁴⁷. Ecco allora che all'epoca di Filippo Augusto, nel consiglio del re siedono oltre ai *pares* di Francia, anche i primi *jurisperiti*, la cui presenza non garantisce comunque la giusta tutela dei ruoli e l'equità delle funzioni, perché la scelta di questi uomini dipende pur sempre dalla devozione da loro mostrata al sovrano. Di conseguenza, la dinamica complessa di questi rapporti porta ad un iato sempre più sentito fra potere regio e aristocrazia, ostile alle possibili usurpazioni di potere dei nuovi giuristi. Insomma, la figura del re continua a rimanere al centro degli interessi politici, nonostante i fermenti sempre più vivi dei baroni. A partire dal regno di Filippo il Bello, i timori e le previsioni dell'aristocrazia si avverano: nel corso delle assemblee comincia a diminuire la partecipazione dei baroni e ad aumentare quella degli esperti che pur di restare al servizio del re, ne legittimano in ogni modo il potere.

A corollario del quadro delineato ci si aspetta forse che vengano indicate la priorità e la successione con cui i fattori letterari, giuridici e storici si trovano ad essere implicati nella tessitura dell'intreccio narrativo relativo al consiglio. Ma una chiarificazione in tal senso è possibile solo all'interno di un'ottica deterministica e tassonomica che rimanda alla questione aperta delle origini dell'epica, ad una problematica insomma, che esula dai presupposti della mia analisi. Per questo motivo mi sono limitata qui a fornire una varietà di spiegazioni tra loro in concorrenza, sul filo di opportune quanto insidiose competenze a confronto, convinta che quando la materia sfugge a una sistema-

⁴⁷ E. Carpentier, *Le grand royaume, 1270-1348*, in AA.VV., *Histoire de la France. Naissance d'une nation des origines à 1348*, Paris, Larousse 1987, pp. 407-44: 412. Un excursus giuridico e politico sulle istituzioni in Europa dal IX al XIV secolo è in H. Mitteis, *Le strutture giuridiche e politiche dell'età feudale*, Morcelliana 1962. Un'interessante questione pone Fuhrmann, *Il profano e il diritto medievale. Può un non giurista fare storia del diritto?* in *Guida al Medioevo*, Bari, Laterza 1989, pp. 246-55. Al proposito si veda anche B. Guenée, *Storia e cultura storica nell'Occidente medievale*, Bologna, Il Mulino 1991, pp. 43-44.

zione univoca e ordinata, sia preferibile operare con intenti interpretativi mirati ad ogni singola questione, piuttosto che intervenire con una volontà dimostrativa non sempre aliena da forzature perché tesa al 'traguardo' di assetti unitari e conclusivi⁴⁸.

⁴⁸ Cfr. A. Asor Rosa, *La storiografia letteraria come operazione di conoscenza*, in *La scrittura e la storia. Problemi di storiografia letteraria*, a cura di A. Asor Rosa Firenze, La Nuova Italia 1995, pp. 1-14. La complessità delle implicazioni connesse al tema delle *chansons de geste* in rapporto al contesto storico-politico è tale che ulteriori conclusioni potranno forse derivare dall'estensione dell'analisi a più numerosi testi e ad altri modelli d'indagine.

